



# Unione delle Camere Penali Italiane

---

## Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione

**Nota informativa su Corte Costituzionale n. 182 udienza 23 settembre 2025, deposito 5 dicembre 2025, in materia di incompatibilità e ricusazione del giudice della prevenzione.**

Oggi, 5 dicembre 2025, la Corte Costituzionale, Relatore Massimo Luciani, ha depositato la sentenza n. 182, con la quale è stata dichiarata in parte inammissibile ed in parte non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 comma 1 lett. a) cpp, in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g) cpp, che richiama l'art. 34 cpp, nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale del sequestro e della confisca, abbia disposto, nel medesimo procedimento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.lgs 159/2011, la restituzione degli atti al PM.

La questione, ricordiamo, era stata sollevata d'ufficio dalla Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1328/2024 (CC 10.9.2024, dep. 4.12.2024).

La Corte Costituzionale, nel ripercorrere i passaggi salienti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità in materia di incompatibilità nel processo di prevenzione, sino all'approdo della sentenza Lapelosa delle Sezioni Unite n. 25951 del 24.2.2022, ha, innanzitutto, confermato ciò che era ovvio, ossia che anche in questo ambito processuale così anomalo, deve essere garantita l'imparzialità e la terzietà del Giudice.

Passando all'esame della questione, la Corte Costituzionale, in prima battuta, ha valutato inammissibile la questione di legittimità costituzionale concernente

**Unione Camere Penali Italiane**

Via del Banco di S. Spirito, 42 00186 Roma  
Tel +39 06 32500588 - [segreteria@camerepenali.it](mailto:segreteria@camerepenali.it) - [www.camerepenali.it](http://www.camerepenali.it)  
C.F. 05386821002 - P.I. 08989681005

Osservatorio Misure Patrimoniali e di Prevenzione



l'asserita violazione dell'art. 47 CDFUE, in quanto il giudice rimettente non avrebbe indicato perché ed in che termini la fattispecie denunciata sarebbe disciplinata dal diritto eurounitario. Secondo l'art. 51, par. 1, CDFUE, infatti, le disposizioni della Carta si applicano agli stati membri nell'attuazione del diritto dell'Unione.

Al contrario, ha ritenuto rilevanti, ammissibili, ma non fondate le questioni di costituzionalità concernenti l'asserita violazione degli ulteriori parametri invocati dal rimettente.

In via d'estrema sintesi, l'articolata motivazione muove dal raffronto tra la restituzione degli atti di cui al comma 2 dell'art. 20 Dlgs 159/2011 (introdotta, come noto, dall'art. 5, comma 4, L. 17.10.2017, n. 171), con il potere istruttorio officioso in capo allo stesso giudice della prevenzione previsto dall'art. 19 comma 5 del medesimo Dlgs 159/2011.

Da qui la deduzione che il potere istruttorio di tale giudice esercitabile in via diretta ex art. 19 c. 5 si attagli a carenze probatorie di poco momento, mentre la restituzione all'organo proponente dovrebbe avvenire laddove le aporie dimostrative raccolte dall'accusa appaiano più rilevanti e non colmabili con un intervento più leggero.

Ma a ben vedere il profilo assorbente, secondo la Corte, sarebbe un altro e risiederebbe nella monofasicità del procedimento di prevenzione: " ... il procedimento di prevenzione non è scandito da distinte fasi "processuali", come accade, invece, nel procedimento penale" .... ", tanto che esso diventa " ... vero e proprio giudizio di prevenzione nel momento in cui si attua il contraddittorio, dopo l'adozione della misura cautelare del sequestro (o di altra misura ablatoria)



e la fissazione della trattazione in camera di consiglio per la decisione sulla confisca”.

La sentenza prosegue, quindi, qualificando il provvedimento col quale il giudice della prevenzione restituisce gli atti all’organo proponente non come una distinta fase del procedimento, ma come una “sottofase” del medesimo: “ne consegue che anche la restituzione degli atti all’autorità proponente non determina una regressione di fase, ma identifica una sottofase all’interno di un procedimento che resta unitario”.

Evidente, in questo passaggio, il contrasto con la diversa opinione della Corte di Cassazione, che, nell’ordinanza di rimessione, aveva scritto a chiare note che il provvedimento di restituzione di cui al comma secondo dell’art. 20 DLGS 159/2011, determina la piena riespansione di tutte le prerogative dell’organo d’accusa, compresa quella di archiviare il procedimento, e, conseguentemente, un pieno ritorno alla fase delle indagini. Fase delle indagini, dunque, che, secondo la Consulta sarebbe un tutt’uno con il vero e proprio processo di prevenzione.

Seguono poi alcune assimilazioni a segmenti del processo penale che smentiscono quelli suggeriti dalla Cassazione nell’ordinanza di rimessione: la restituzione degli atti ai sensi del citato secondo comma dell’art. 20 Dlgs 159/2011 non richiamerebbe il rigetto del decreto penale da parte del Gip o la restituzione degli atti al Pm a seguito del mancato accoglimento della richiesta di archiviazione; troverebbe, invece, più coerenti corrispondenze nella restituzione degli atti da parte del giudice del dibattimento in caso di rigetto della richiesta cautelare avanzata dal pm per mancanza di gravi indizi; oppure nell’ipotesi disciplinata dall’art. 421 bis, comma 1, cpp, allorché il Gip indichi al pm nuove indagini quando ritenga incomplete quelle già effettuate; anche in questo caso appare evidente il contrasto



con quanto scritto dalla Cassazione nell'ordinanza di rimessione, laddove la stessa aveva evidenziato che il Gip, diversamente dal giudice della prevenzione, mantiene intatto il suo potere - dovere di conoscere della richiesta di rinvio a giudizio, senza che si verifichi un regresso alla fase delle indagini.

In questi passaggi, dunque, sta il cuore della decisione, anche se poi la Corte tratta, quasi en passant, alcuni ulteriori profili riguardanti il carattere non pregiudicante del provvedimento di restituzione degli atti, ancora una volta in contrasto con la Corte di Cassazione, e la ritenuta non rilevanza, sul piano sistematico, dell'incompatibilità del giudice che emetta provvedimenti di cautela reale.

Concludendo merita d'esser segnalato un flebile monito al legislatore nella misura in cui viene auspicato un intervento: " ... idoneo a strutturare con più accurata precisione il procedimento di prevenzione, soprattutto nella dimensione cautelare, che tanto rilievo ha assunto nella prassi ... ".

Roma, 11 dicembre 2025.

L'Osservatorio misure patrimoniali e di prevenzione